DECRETO LEGGE,ATTO 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. serie generale n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108) Testo coordinato del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (G.U. serie generale n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n. 142)

Vigente al: 15-9-2009

Indice

PREFACE CITATO

Capo I

Disposizioni generali

TI. PREVENZIONE DELLA INFORMAZIONE

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1956, n. 520, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 93/60/CE, 94/26/CE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/54/CE, 2001/65/CE e 2001/45/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro in attuazione della legge 23 giugno 1994, n. 400;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 759, recante attuazione della direttiva 91/383/CEE completante le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante attuazione della direttiva 93/97/CEE, relativa alla fornitura di informazioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori a bordo di navi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 651, recante attuazione della direttiva 93/103/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1997, n. 230, recante disposizioni di attuazione delle direttive 80/836/Euratom, 84/467/Euratom, 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 27 agosto 1999, n. 374, recante disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ai pontili e alle piattaforme;

Visto il decreto legislativo 27 agosto 1999, n. 375, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE concernente le prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza, della salute e della protezione dei lavoratori esposti ai rischi derivanti da un lavoro mediante trivellazione per l'estrazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 27 agosto 1999, n. 376, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia secondo il testo approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 25 giugno 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, semplificazione normativa e riassetto delle norme - Legge di semplificazione 2001, - Legge di semplificazione 2002, - Legge di semplificazione 2003, - Legge di semplificazione 2003, - Legge di semplificazione 2003

ristorazione, alberghiere;

b) l'esercizio di attività diverse secondo la finezza dei prodotti e il carattere artigianale dei procedimenti di lavorazione, quali: produzione di pane, pasticceria, gelateria, pasta fresca, prodotti da forno e da rosticceria, salumi, prodotti ittici, prodotti ortofrutticoli, ortofrutticoli, prodotti di salumeria, latte e derivati, miele, ai sensi della legge 14 dicembre 1992, n. 175;

b) l'esercizio di attività diverse secondo la finezza dei prodotti e il carattere artigianale dei procedimenti di lavorazione, quali: produzione di pane, pasticceria, gelateria, pasta fresca, prodotti da forno e da rosticceria, salumi, prodotti ittici, prodotti ortofrutticoli, ortofrutticoli, prodotti di salumeria, latte e derivati, miele, ai sensi della legge 14 dicembre 1992, n. 175, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla tutela delle produzioni tipiche e di qualità, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, ivi compresa la salvaguardia delle produzioni tipiche e di qualità, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni;

b) l'esercizio di attività diverse secondo la finezza dei prodotti e il carattere artigianale dei procedimenti di lavorazione, quali: produzione di pane, pasticceria, gelateria, pasta fresca, prodotti da forno e da rosticceria, salumi, prodotti ittici, prodotti ortofrutticoli, ortofrutticoli, prodotti di salumeria, latte e derivati, miele, ai sensi della legge 14 dicembre 1992, n. 175, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla tutela delle produzioni tipiche e di qualità, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, ivi compresa la salvaguardia delle produzioni tipiche e di qualità, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni;

c) produzione della sezione immobiliare ed attività di mediazione e locazione di immobili, ivi compresa la valorizzazione e la gestione di beni immobili, ivi compresa la valorizzazione e la gestione di beni immobili;

d) l'istituzione e gestione di centri di ricerca e di sperimentazione nonché di centri di servizi per le imprese;

e) l'istituzione e gestione di centri di qualificazione delle imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

f) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

g) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

h) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

i) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

j) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

k) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

l) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

m) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

n) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

o) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

p) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

q) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

r) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

s) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

t) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

u) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

v) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

w) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

x) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

y) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

z) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

cc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

dd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

gg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

oo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

pp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

tt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

fff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

lll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

sss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

www) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

cccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

dddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

gggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

llll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

oooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

pppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ssss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

tttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

wwww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ccccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ddddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

fffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ggggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

lllll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnnnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ooooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ppppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqqqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrrrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

sssss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ttttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuuuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvvvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

wwwww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxxxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyyyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzzzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

cccccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

dddddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeeeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ffffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

gggggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiiiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

llllll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnnnnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

oooooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

pppppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqqqqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrrrrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ssssss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

tttttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuuuuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvvvvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

wwwwww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxxxxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyyyyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzzzzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaaaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbbbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ccccccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ddddddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeeeeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

fffffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ggggggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhhhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiiiiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjjjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkkkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

lllllll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmmmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnnnnnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ooooooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ppppppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqqqqqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrrrrrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

sssssss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ttttttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuuuuuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvvvvvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

wwwwwww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxxxxxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyyyyyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzzzzzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaaaaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbbbbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

cccccccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

dddddddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeeeeeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ffffffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

gggggggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhhhhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiiiiiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjjjjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkkkkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

llllllll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmmmmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnnnnnnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

oooooooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

pppppppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqqqqqqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrrrrrrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ssssssss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

tttttttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuuuuuuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvvvvvvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

wwwwwwww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxxxxxxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyyyyyyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzzzzzzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaaaaaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbbbbbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ccccccccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ddddddddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeeeeeeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

fffffffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ggggggggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhhhhhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiiiiiiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjjjjjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkkkkkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

lllllllll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmmmmmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnnnnnnnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ooooooooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ppppppppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqqqqqqqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrrrrrrrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

sssssssss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ttttttttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuuuuuuuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvvvvvvvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

wwwwwwwww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxxxxxxxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyyyyyyyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzzzzzzzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaaaaaaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbbbbbbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

cccccccccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

dddddddddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeeeeeeeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ffffffffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

gggggggggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhhhhhhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiiiiiiiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjjjjjjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkkkkkkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

llllllllll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmmmmmmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnnnnnnnnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

oooooooooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

pppppppppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqqqqqqqqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrrrrrrrrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ssssssssss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

tttttttttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuuuuuuuuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvvvvvvvvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

wwwwwwwwww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxxxxxxxxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyyyyyyyyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzzzzzzzzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaaaaaaaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbbbbbbbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ccccccccccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ddddddddddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeeeeeeeeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

fffffffffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ggggggggggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhhhhhhhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiiiiiiiiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjjjjjjjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkkkkkkkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

lllllllllll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmmmmmmmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnnnnnnnnnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ooooooooooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ppppppppppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqqqqqqqqqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrrrrrrrrrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

sssssssssss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ttttttttttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuuuuuuuuuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvvvvvvvvvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

wwwwwwwwwww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxxxxxxxxxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyyyyyyyyyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzzzzzzzzzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaaaaaaaaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbbbbbbbbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

cccccccccccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

dddddddddddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeeeeeeeeeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ffffffffffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

gggggggggggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhhhhhhhhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiiiiiiiiiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjjjjjjjjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkkkkkkkkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

llllllllllll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmmmmmmmmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

nnnnnnnnnnnn) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

oooooooooooo) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

pppppppppppp) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

qqqqqqqqqqqq) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

rrrrrrrrrrrr) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ssssssssssss) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

tttttttttttt) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

uuuuuuuuuuuu) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

vvvvvvvvvvvv) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

wwwwwwwwwwww) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

xxxxxxxxxxxx) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

yyyyyyyyyyyy) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

zzzzzzzzzzzz) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

aaaaaaaaaaaaa) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

bbbbbbbbbbbbb) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ccccccccccccc) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ddddddddddddd) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

eeeeeeeeeeeee) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

fffffffffffff) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

ggggggggggggg) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

hhhhhhhhhhhhh) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

iiiiiiiiiiiii) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

jjjjjjjjjjjjj) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

kkkkkkkkkkkkk) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

lllllllllllll) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese;

mmmmmmmmmmmmm) l'istituzione e gestione di centri di servizi per le imprese, nonché di centri di servizi per le imprese

5. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, il datore di lavoro è tenuto ad applicare una retribuzione non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro, stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative, di cui agli articoli 39 e 87, del decreto legislativo numero fiscale 1 - 1 - 1948, n. 1 - 1948 - 1 - 1948 - 1 - 1948 -

Dati pubblici ovvero comunque in materia di società e economia nel Tuoiqs di cui:

1. L'ORDINE, L'ORDINE, L'ORDINE, L'ORDINE DEGLI ATTI PUBBLICI NAZIONALI ORDINE DEGLI ATTI PUBBLICI NAZIONALI ORDINE DEGLI ATTI PUBBLICI NAZIONALI

Art. 17.

Estratto dell'atto di fusione

1. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

c) la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

d) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

2. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

3. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

4. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

5. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

6. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

7. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

8. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

9. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

10. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

11. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

12. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

13. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

14. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

15. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

16. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

17. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

18. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

19. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

20. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

21. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

22. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

23. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

24. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

25. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

26. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

27. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

28. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

29. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

30. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

31. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

32. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

33. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

34. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

35. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

36. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

37. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

38. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

39. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

40. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

41. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

42. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

43. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

44. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

45. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

46. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

47. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

48. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

49. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

50. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

51. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

52. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

53. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

54. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

55. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

56. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

57. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

58. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

59. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

60. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

61. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

62. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

63. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

64. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

65. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

66. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

67. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

68. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

69. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

70. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

71. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

72. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

73. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

74. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

75. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

76. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

77. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

78. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

79. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

80. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

81. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmazione delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di riduzione delle attività;

c) l'informazione dei lavoratori nella sede della società controllata nel caso di trasferimento di una società o di una attività.

82. Le misure previste a tutela delle società e delle attività delle società controllate nei luoghi di lavoro mirano:

a) a garantire la continuità delle attività e la tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento di una società o di una attività o di parti di società o di attività mediante fusione o conferimento dei beni;

b) la programmaz

[illegible] [illegible]

Art. 20.

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni fornite dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale, in particolare quelle contenute nel documento di valutazione dei rischi;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale, in particolare quelle contenute nel documento di valutazione dei rischi;

c) utilizzare correttamente macchinari, apparecchi, utensili, sostanze e preparati pericolosi, macchinari e mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché ogni eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza senza togliere o modificare dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa manovre o operazioni che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone esposte;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;

j) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento, presso ciascun ospedale, ivi compresi le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere universitarie, degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

3. Per quanto riguarda il personale medico, ivi compreso quello universitario, si rinvia, rispettivamente, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 21.

Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, i produttori e i fornitori di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché i produttori e i fornitori di dispositivi di protezione individuale, sono tenuti, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, i produttori e i fornitori di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché i produttori e i fornitori di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 22.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Nuovi titolari, ivi comprese le imprese, la società, il consorzio e il consorzio stabile, che, nell'esercizio di un'attività economica, acquistano macchinari, attrezzature, impianti, sostanze pericolose, preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di protezione individuale, devono assicurare che tali beni siano accompagnati, a cura del venditore, della relazione documentale.

Art. 23.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 24.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 25.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Nuovi titolari, ivi comprese le imprese, la società, il consorzio e il consorzio stabile, che, nell'esercizio di un'attività economica, acquistano macchinari, attrezzature, impianti, sostanze pericolose, preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di protezione individuale, devono assicurare che tali beni siano accompagnati, a cura del venditore, della relazione documentale.

Art. 26.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 27.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 28.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 29.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 30.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 31.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 32.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 33.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 34.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 35.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 36.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 37.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 38.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 39.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 40.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 41.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 42.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 43.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 44.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 45.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 46.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 47.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 48.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 49.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 50.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 51.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 52.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 53.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 54.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 55.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 56.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 57.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 58.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 59.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 60.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 61.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 62.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 63.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 64.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 65.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 66.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale devono rispettare rigorosamente le norme di legge e le prescrizioni delle norme tecniche, ivi compresi le prescrizioni di cui all'articolo 37, lettera a), del presente decreto legislativo.

Art. 67.

Obblighi dei progettisti

1. Il progettista dei luoghi di lavoro e degli impianti e degli strumenti di lavoro, il produttore e il fornitore di macchinari e di mezzi di lavoro, nonché il produttore e il fornitore di dispositivi di protezione individuale, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza s

a) articolo 20, sul: «Il ministero dei beni culturali e ambientali, sentito il consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali»;

b) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1996: «Il ministero dell'ambiente»;

c) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1996: «Il ministero dell'ambiente»;

d) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1996: «Il ministero dell'ambiente»;

e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1996: «Il ministero dell'ambiente».

2. Il decreto legislativo 29 ottobre 1993, n. 470, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 luglio 1994, è abrogato.

3. Il decreto del Ministero dell'ambiente 5 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

5. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

6. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

7. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

9. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

10. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

11. Il decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

12. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

13. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

14. Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

15. Il decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

16. Il decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

17. Il decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, è abrogato.

a) dei pertinenti provvedimenti di cui alla lettera a) e dei pertinenti provvedimenti anche bozze delle norme tecniche di attuazione, ove disponibili, di cui alla lettera b) del presente comma, ove disponibili, per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma;

c) delle decisioni e/o pareri di esecuzione e/o provvedimenti di esecuzione;

d) il decreto di nomina funzionario responsabile di cui alla lettera d) del comma 4;

e) il decreto di nomina del responsabile della sicurezza di cui alla lettera e) del comma 4;

f) il decreto di nomina del responsabile della protezione dei dati personali di cui alla lettera f) del medesimo comma 4;

g) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei documenti informatici di cui alla lettera g) del medesimo comma 4;

h) il decreto di nomina del responsabile della conservazione dei documenti informatici di cui alla lettera h) del medesimo comma 4;

i) il decreto di nomina del responsabile della transizione al digitale di cui alla lettera i) del medesimo comma 4;

j) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera j) del medesimo comma 4;

k) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera k) del medesimo comma 4;

l) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera l) del medesimo comma 4;

m) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera m) del medesimo comma 4;

n) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera n) del medesimo comma 4;

o) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera o) del medesimo comma 4;

p) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera p) del medesimo comma 4;

q) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera q) del medesimo comma 4;

r) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera r) del medesimo comma 4;

s) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera s) del medesimo comma 4;

t) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera t) del medesimo comma 4;

u) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera u) del medesimo comma 4;

v) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera v) del medesimo comma 4;

w) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera w) del medesimo comma 4;

x) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera x) del medesimo comma 4;

y) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera y) del medesimo comma 4;

z) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera z) del medesimo comma 4;

aa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aa) del medesimo comma 4;

bb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bb) del medesimo comma 4;

cc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera cc) del medesimo comma 4;

dd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera dd) del medesimo comma 4;

ee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ee) del medesimo comma 4;

ff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ff) del medesimo comma 4;

gg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera gg) del medesimo comma 4;

hh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hh) del medesimo comma 4;

ii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ii) del medesimo comma 4;

jj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jj) del medesimo comma 4;

kk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kk) del medesimo comma 4;

ll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ll) del medesimo comma 4;

mm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mm) del medesimo comma 4;

nn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nn) del medesimo comma 4;

oo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera oo) del medesimo comma 4;

pp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera pp) del medesimo comma 4;

qq) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera qq) del medesimo comma 4;

rr) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera rr) del medesimo comma 4;

ss) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ss) del medesimo comma 4;

tt) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera tt) del medesimo comma 4;

uu) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera uu) del medesimo comma 4;

vv) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera vv) del medesimo comma 4;

ww) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ww) del medesimo comma 4;

xx) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera xx) del medesimo comma 4;

yy) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera yy) del medesimo comma 4;

zz) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera zz) del medesimo comma 4;

aaa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aaa) del medesimo comma 4;

bbb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bbb) del medesimo comma 4;

ccc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ccc) del medesimo comma 4;

ddd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ddd) del medesimo comma 4;

eee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera eee) del medesimo comma 4;

fff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera fff) del medesimo comma 4;

ggg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ggg) del medesimo comma 4;

hhh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hhh) del medesimo comma 4;

iii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera iii) del medesimo comma 4;

jjj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jjj) del medesimo comma 4;

kkk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kkk) del medesimo comma 4;

lll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera lll) del medesimo comma 4;

mmm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mmm) del medesimo comma 4;

nnn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nnn) del medesimo comma 4;

ooo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ooo) del medesimo comma 4;

ppp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ppp) del medesimo comma 4;

qqq) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera qqq) del medesimo comma 4;

rrr) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera rrr) del medesimo comma 4;

sss) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera sss) del medesimo comma 4;

ttt) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ttt) del medesimo comma 4;

uuu) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera uuu) del medesimo comma 4;

vvv) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera vvv) del medesimo comma 4;

www) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera www) del medesimo comma 4;

xxx) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera xxx) del medesimo comma 4;

yyy) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera yyy) del medesimo comma 4;

zzz) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera zzz) del medesimo comma 4;

aaaa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aaaa) del medesimo comma 4;

bbbb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bbbb) del medesimo comma 4;

cccc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera cccc) del medesimo comma 4;

dddd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera dddd) del medesimo comma 4;

eeee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera eeee) del medesimo comma 4;

ffff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ffff) del medesimo comma 4;

gggg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera gggg) del medesimo comma 4;

hhhh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hhhh) del medesimo comma 4;

iiii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera iiii) del medesimo comma 4;

jjjj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jjjj) del medesimo comma 4;

kkkk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kkkk) del medesimo comma 4;

llll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera llll) del medesimo comma 4;

mmmm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mmmm) del medesimo comma 4;

nnnn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nnnn) del medesimo comma 4;

oooo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera oooo) del medesimo comma 4;

pppp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera pppp) del medesimo comma 4;

qqqq) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera qqqq) del medesimo comma 4;

rrrr) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera rrrr) del medesimo comma 4;

ssss) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ssss) del medesimo comma 4;

tttt) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera tttt) del medesimo comma 4;

uuuu) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera uuuu) del medesimo comma 4;

vvvv) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera vvvv) del medesimo comma 4;

wwww) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera wwww) del medesimo comma 4;

xxxx) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera xxxx) del medesimo comma 4;

yyyy) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera yyyy) del medesimo comma 4;

zzzz) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera zzzz) del medesimo comma 4;

aaaaa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aaaaa) del medesimo comma 4;

bbbbb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bbbbb) del medesimo comma 4;

ccccc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ccccc) del medesimo comma 4;

ddddd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ddddd) del medesimo comma 4;

eeeee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera eeeee) del medesimo comma 4;

fffff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera fffff) del medesimo comma 4;

ggggg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ggggg) del medesimo comma 4;

hhhhh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hhhhh) del medesimo comma 4;

iiiii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera iiiii) del medesimo comma 4;

jjjjj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jjjjj) del medesimo comma 4;

kkkkk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kkkkk) del medesimo comma 4;

lllll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera lllll) del medesimo comma 4;

mmmmm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mmmmm) del medesimo comma 4;

nnnnn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nnnnn) del medesimo comma 4;

ooooo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ooooo) del medesimo comma 4;

ppppp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ppppp) del medesimo comma 4;

qqqqq) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera qqqqq) del medesimo comma 4;

rrrrr) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera rrrrr) del medesimo comma 4;

sssss) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera sssss) del medesimo comma 4;

ttttt) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ttttt) del medesimo comma 4;

uuuuu) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera uuuuu) del medesimo comma 4;

vvvvv) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera vvvvv) del medesimo comma 4;

wwwww) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera wwwww) del medesimo comma 4;

xxxxx) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera xxxxx) del medesimo comma 4;

yyyyy) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera yyyyy) del medesimo comma 4;

zzzzz) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera zzzzz) del medesimo comma 4;

aaaaaa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aaaaaa) del medesimo comma 4;

bbbbbb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bbbbbb) del medesimo comma 4;

cccccc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera cccccc) del medesimo comma 4;

dddddd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera dddddd) del medesimo comma 4;

eeeeee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera eeeeee) del medesimo comma 4;

ffffff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ffffff) del medesimo comma 4;

gggggg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera gggggg) del medesimo comma 4;

hhhhhh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hhhhhh) del medesimo comma 4;

iiiiii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera iiiiii) del medesimo comma 4;

jjjjjj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jjjjjj) del medesimo comma 4;

kkkkkk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kkkkkk) del medesimo comma 4;

llllll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera llllll) del medesimo comma 4;

mmmmmm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mmmmmm) del medesimo comma 4;

nnnnnn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nnnnnn) del medesimo comma 4;

oooooo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera oooooo) del medesimo comma 4;

pppppp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera pppppp) del medesimo comma 4;

qqqqqq) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera qqqqqq) del medesimo comma 4;

rrrrrr) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera rrrrrr) del medesimo comma 4;

ssssss) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ssssss) del medesimo comma 4;

tttttt) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera tttttt) del medesimo comma 4;

uuuuuu) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera uuuuuu) del medesimo comma 4;

vvvvvv) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera vvvvvv) del medesimo comma 4;

wwwwww) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera wwwwww) del medesimo comma 4;

xxxxxx) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera xxxxxx) del medesimo comma 4;

yyyyyy) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera yyyyyy) del medesimo comma 4;

zzzzzz) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera zzzzzz) del medesimo comma 4;

aaaaaaa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aaaaaaa) del medesimo comma 4;

bbbbbbb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bbbbbbb) del medesimo comma 4;

ccccccc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ccccccc) del medesimo comma 4;

ddddddd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ddddddd) del medesimo comma 4;

eeeeeee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera eeeeeee) del medesimo comma 4;

fffffff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera fffffff) del medesimo comma 4;

ggggggg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ggggggg) del medesimo comma 4;

hhhhhhh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hhhhhhh) del medesimo comma 4;

iiiiiiii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera iiiiiiii) del medesimo comma 4;

jjjjjjjj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jjjjjjjj) del medesimo comma 4;

kkkkkkkk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kkkkkkkk) del medesimo comma 4;

llllllll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera llllllll) del medesimo comma 4;

mmmmmmmm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mmmmmmmm) del medesimo comma 4;

nnnnnnnn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nnnnnnnn) del medesimo comma 4;

oooooooo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera oooooooo) del medesimo comma 4;

pppppppp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera pppppppp) del medesimo comma 4;

qqqqqqqq) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera qqqqqqqq) del medesimo comma 4;

rrrrrrrr) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera rrrrrrrr) del medesimo comma 4;

ssssssss) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ssssssss) del medesimo comma 4;

tttttttt) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera tttttttt) del medesimo comma 4;

uuuuuuuu) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera uuuuuuuu) del medesimo comma 4;

vvvvvvvv) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera vvvvvvvv) del medesimo comma 4;

wwwwwwww) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera wwwwwwww) del medesimo comma 4;

xxxxxxxx) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera xxxxxxxx) del medesimo comma 4;

yyyyyyyy) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera yyyyyyyy) del medesimo comma 4;

zzzzzzzz) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera zzzzzzzz) del medesimo comma 4;

aaaaaaaaa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aaaaaaaaa) del medesimo comma 4;

bbbbbbbbb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bbbbbbbbb) del medesimo comma 4;

ccccccccc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ccccccccc) del medesimo comma 4;

ddddddddd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ddddddddd) del medesimo comma 4;

eeeeeeeee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera eeeeeeeee) del medesimo comma 4;

fffffffff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera fffffffff) del medesimo comma 4;

ggggggggg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ggggggggg) del medesimo comma 4;

hhhhhhhhh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hhhhhhhhh) del medesimo comma 4;

iiiiiiiii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera iiiiiiiii) del medesimo comma 4;

jjjjjjjjj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jjjjjjjjj) del medesimo comma 4;

kkkkkkkkk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kkkkkkkkk) del medesimo comma 4;

lllllllll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera lllllllll) del medesimo comma 4;

mmmmmmmmm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mmmmmmmmm) del medesimo comma 4;

nnnnnnnnn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nnnnnnnnn) del medesimo comma 4;

ooooooooo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ooooooooo) del medesimo comma 4;

ppppppppp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ppppppppp) del medesimo comma 4;

qqqqqqqqq) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera qqqqqqqqq) del medesimo comma 4;

rrrrrrrrr) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera rrrrrrrrr) del medesimo comma 4;

sssssssss) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera sssssssss) del medesimo comma 4;

ttttttttt) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ttttttttt) del medesimo comma 4;

uuuuuuuuu) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera uuuuuuuuu) del medesimo comma 4;

vvvvvvvvv) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera vvvvvvvvv) del medesimo comma 4;

wwwwwwwww) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera wwwwwwwww) del medesimo comma 4;

xxxxxxxxx) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera xxxxxxxxx) del medesimo comma 4;

yyyyyyyyy) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera yyyyyyyyy) del medesimo comma 4;

zzzzzzzzz) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera zzzzzzzzz) del medesimo comma 4;

aaaaaaaaaa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aaaaaaaaaa) del medesimo comma 4;

bbbbbbbbbb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bbbbbbbbbb) del medesimo comma 4;

cccccccccc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera cccccccccc) del medesimo comma 4;

dddddddddd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera dddddddddd) del medesimo comma 4;

eeeeeeeeee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera eeeeeeeeee) del medesimo comma 4;

ffffffffff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ffffffffff) del medesimo comma 4;

gggggggggg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera gggggggggg) del medesimo comma 4;

hhhhhhhhhh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hhhhhhhhhh) del medesimo comma 4;

iiiiiiiiii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera iiiiiiiiii) del medesimo comma 4;

jjjjjjjjjj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jjjjjjjjjj) del medesimo comma 4;

kkkkkkkkkk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kkkkkkkkkk) del medesimo comma 4;

llllllllll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera llllllllll) del medesimo comma 4;

mmmmmmmmmm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mmmmmmmmmm) del medesimo comma 4;

nnnnnnnnnn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nnnnnnnnnn) del medesimo comma 4;

oooooooooo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera oooooooooo) del medesimo comma 4;

pppppppppp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera pppppppppp) del medesimo comma 4;

qqqqqqqqqq) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera qqqqqqqqqq) del medesimo comma 4;

rrrrrrrrrr) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera rrrrrrrrrr) del medesimo comma 4;

ssssssssss) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ssssssssss) del medesimo comma 4;

tttttttttt) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera tttttttttt) del medesimo comma 4;

uuuuuuuuuu) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera uuuuuuuuuu) del medesimo comma 4;

vvvvvvvvvv) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera vvvvvvvvvv) del medesimo comma 4;

wwwwwwwwww) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera wwwwwwwwww) del medesimo comma 4;

xxxxxxxxxx) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera xxxxxxxxxx) del medesimo comma 4;

yyyyyyyyyy) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera yyyyyyyyyy) del medesimo comma 4;

zzzzzzzzzz) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera zzzzzzzzzz) del medesimo comma 4;

aaaaaaaaaaa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aaaaaaaaaaa) del medesimo comma 4;

bbbbbbbbbbb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bbbbbbbbbbb) del medesimo comma 4;

ccccccccccc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ccccccccccc) del medesimo comma 4;

ddddddddddd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ddddddddddd) del medesimo comma 4;

eeeeeeeeeee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera eeeeeeeeeee) del medesimo comma 4;

fffffffffff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera fffffffffff) del medesimo comma 4;

ggggggggggg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ggggggggggg) del medesimo comma 4;

hhhhhhhhhhh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hhhhhhhhhhh) del medesimo comma 4;

iiiiiiiiiii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera iiiiiiiiiii) del medesimo comma 4;

jjjjjjjjjjj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jjjjjjjjjjj) del medesimo comma 4;

kkkkkkkkkkk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kkkkkkkkkkk) del medesimo comma 4;

llllllllllll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera llllllllllll) del medesimo comma 4;

mmmmmmmmmmm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mmmmmmmmmmm) del medesimo comma 4;

nnnnnnnnnnn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nnnnnnnnnnn) del medesimo comma 4;

ooooooooooo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ooooooooooo) del medesimo comma 4;

ppppppppppp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ppppppppppp) del medesimo comma 4;

qqqqqqqqqqq) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera qqqqqqqqqqq) del medesimo comma 4;

rrrrrrrrrrr) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera rrrrrrrrrrr) del medesimo comma 4;

sssssssssss) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera sssssssssss) del medesimo comma 4;

ttttttttttt) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ttttttttttt) del medesimo comma 4;

uuuuuuuuuuu) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera uuuuuuuuuuu) del medesimo comma 4;

vvvvvvvvvvv) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera vvvvvvvvvvv) del medesimo comma 4;

wwwwwwwwwww) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera wwwwwwwwwww) del medesimo comma 4;

xxxxxxxxxxx) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera xxxxxxxxxxx) del medesimo comma 4;

yyyyyyyyyyy) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera yyyyyyyyyyy) del medesimo comma 4;

zzzzzzzzzzz) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera zzzzzzzzzzz) del medesimo comma 4;

aaaaaaaaaaaa) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera aaaaaaaaaaaa) del medesimo comma 4;

bbbbbbbbbbbb) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera bbbbbbbbbbbb) del medesimo comma 4;

cccccccccccc) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera cccccccccccc) del medesimo comma 4;

dddddddddddd) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera dddddddddddd) del medesimo comma 4;

eeeeeeeeeeee) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera eeeeeeeeeeee) del medesimo comma 4;

ffffffffffff) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera ffffffffffff) del medesimo comma 4;

gggggggggggg) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera gggggggggggg) del medesimo comma 4;

hhhhhhhhhhhh) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera hhhhhhhhhhhh) del medesimo comma 4;

iiiiiiiiiiii) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera iiiiiiiiiiii) del medesimo comma 4;

jjjjjjjjjjjj) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera jjjjjjjjjjjj) del medesimo comma 4;

kkkkkkkkkkkk) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera kkkkkkkkkkkk) del medesimo comma 4;

llllllllllll) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera llllllllllll) del medesimo comma 4;

mmmmmmmmmmmm) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera mmmmmmmmmmmm) del medesimo comma 4;

nnnnnnnnnnnn) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera nnnnnnnnnnnn) del medesimo comma 4;

oooooooooooo) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera oooooooooooo) del medesimo comma 4;

pppppppppppp) il decreto di nomina del responsabile della gestione dei sistemi informativi di cui alla lettera pppppppppppp) del medesimo comma 4;

qqqqqqqqqqqq) il decreto di nomina del responsabile della g

Sezione VIII

CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LE IMPRESE ESERCENTI LA MEDICINA

Art. 47.

Regolamentazione del lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello aziendale, ove non gia' istituito, a seguito di elezione o designazione secondo le modalita' del regolamento di cui al comma 2 della presente sezione secondo le modalita' di cui al comma 3 della presente sezione.

2. Il turno di accesso, a cura' produttiva, e' stato a designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto da tutti i lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato al loro interno secondo quanto previsto dalla presente sezione.

4. Nelle aziende o unita' produttive che per il 50 lavoratori si occupano fino a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato al loro interno secondo quanto previsto dalla presente sezione.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 48.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e' istituito ad iniziativa dei lavoratori, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 49.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 50.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 51.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 52.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 53.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 54.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 55.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 56.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 57.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 58.

Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

4. Nelle aziende o unita' produttive che occupano da 15 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

5. Nelle aziende o unita' produttive che occupano oltre 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza, ha diritto a fruire di ore di permesso retribuito in misura pari a 30 ore annuali ed a un ulteriore monte ore aggiuntivo in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre materiali per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza deve disporre di un luogo adeguato per le riunioni e le attivita' di consultazione, nonche' il loro di rappresentanza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il loro di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Sezione IX

DISTRIBUZIONE DEL TERRITORIO AMMINISTRATIVA ESISTENTE DELL'ENAPI ATTRAVERSO LA RETE DEI PATRONATI

Art. 59.

Tenuta delle documentazioni

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente di patronato e' autorizzato a tenere presso le sedi dei patronati, nonche' presso le sedi dei patronati, nonche' presso le sedi dei patronati, nonche'

Art. 42.
Definizioni

1. Fermo restando le disposizioni di cui al titolo I, ai soli fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per: (omissis)

a) i luoghi destinati a soggiorno quali: le camere, alcuni locali di servizio, i locali di lavoro, i locali di ricreazione, i locali di cura, i luoghi di permanenza dei minori ospiti di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, istituti e scuole secondarie superiori, fornitori di locali degli studenti (omissis) (omissis) dei nuclei familiari, i locali di lavoro, i locali di ricreazione, i locali di cura, i luoghi di permanenza dei minori ospiti di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, istituti e scuole secondarie superiori, fornitori di locali degli studenti (omissis) (omissis) dei nuclei familiari (omissis) (omissis) (omissis)

Art. 171.

Obblighi dei datori di lavoro

1. I datori di lavoro si fanno carico della tutela dei lavoratori [illegible] [illegible] [illegible]

2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 21 dicembre 2006, e successive modificazioni, e dei relativi atti di esecuzione, ivi compresi i compendiosi e l'aggiornamento del manuale contenente tali atti emanato dal Ministero della difesa.

4. Ciascun consegnatario delle materiali classe 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40,

consequenze di una:

a) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dall'entrata in vigore del [illegible];

b) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

c) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

d) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

e) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

f) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

g) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

h) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

i) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

j) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

k) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

l) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

m) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

n) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

o) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

p) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

q) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

r) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

s) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

t) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

u) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

v) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

w) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

x) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

y) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

z) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

cc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

dd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

gg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

oo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

pp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

tt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

fff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

lll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

sss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

www) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

cccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

dddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

gggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

llll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

oooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

pppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ssss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

tttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

wwww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ccccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ddddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

fffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ggggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjjjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkkkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

lllll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmmmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnnnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ooooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ppppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqqqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrrrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

sssss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ttttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuuuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvvvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

wwwww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxxxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyyyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzzzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

cccccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

dddddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeeeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ffffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

gggggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiiiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjjjjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkkkkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

llllll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmmmmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnnnnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

oooooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

pppppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqqqqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrrrrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ssssss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

tttttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuuuuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvvvvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

wwwwww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxxxxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyyyyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzzzzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaaaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbbbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ccccccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ddddddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeeeeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

fffffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ggggggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhhhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiiiiiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjjjjjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkkkkkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

lllllll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmmmmmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnnnnnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ooooooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ppppppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqqqqqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrrrrrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

sssssss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ttttttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuuuuuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvvvvvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

wwwwwww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxxxxxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyyyyyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzzzzzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaaaaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbbbbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

cccccccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

dddddddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeeeeeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ffffffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

gggggggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhhhhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiiiiiiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjjjjjjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkkkkkkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

llllllll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmmmmmmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnnnnnnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

oooooooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

pppppppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqqqqqqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrrrrrrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ssssssss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

tttttttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuuuuuuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvvvvvvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

wwwwwwww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxxxxxxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyyyyyyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzzzzzzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaaaaaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbbbbbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ccccccccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ddddddddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeeeeeeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

fffffffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ggggggggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhhhhhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiiiiiiiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjjjjjjjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkkkkkkkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

lllllllll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmmmmmmmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnnnnnnnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ooooooooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ppppppppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqqqqqqqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrrrrrrrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

sssssssss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ttttttttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuuuuuuuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvvvvvvvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

wwwwwwwww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxxxxxxxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyyyyyyyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzzzzzzzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaaaaaaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbbbbbbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

cccccccccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

dddddddddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeeeeeeeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ffffffffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

gggggggggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhhhhhhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiiiiiiiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjjjjjjjjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkkkkkkkkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

llllllllll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmmmmmmmmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnnnnnnnnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

oooooooooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

pppppppppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqqqqqqqqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrrrrrrrrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ssssssssss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

tttttttttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuuuuuuuuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvvvvvvvvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

wwwwwwwwww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxxxxxxxxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyyyyyyyyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzzzzzzzzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaaaaaaaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbbbbbbbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ccccccccccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ddddddddddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeeeeeeeeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

fffffffffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ggggggggggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhhhhhhhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiiiiiiiiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjjjjjjjjjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkkkkkkkkkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

lllllllllll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmmmmmmmmmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnnnnnnnnnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ooooooooooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ppppppppppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqqqqqqqqqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrrrrrrrrrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

sssssssssss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ttttttttttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuuuuuuuuuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvvvvvvvvvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

wwwwwwwwwww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxxxxxxxxxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyyyyyyyyyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzzzzzzzzzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaaaaaaaaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbbbbbbbbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

cccccccccccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

dddddddddddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeeeeeeeeeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ffffffffffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

gggggggggggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhhhhhhhhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiiiiiiiiiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

jjjjjjjjjjjj) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

kkkkkkkkkkkk) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

llllllllllll) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

mmmmmmmmmmmm) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

nnnnnnnnnnnn) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

oooooooooooo) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

pppppppppppp) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

qqqqqqqqqqqq) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

rrrrrrrrrrrr) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ssssssssssss) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

tttttttttttt) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

uuuuuuuuuuuu) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

vvvvvvvvvvvv) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

wwwwwwwwwwww) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

xxxxxxxxxxxx) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

yyyyyyyyyyyy) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

zzzzzzzzzzzz) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

aaaaaaaaaaaaa) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

bbbbbbbbbbbbb) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ccccccccccccc) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ddddddddddddd) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

eeeeeeeeeeeee) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

fffffffffffff) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

ggggggggggggg) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

hhhhhhhhhhhhh) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible];

iiiiiiiiiiiii) [illegible] (commi 1, 2 e 4, 3 [illegible]) devono essere abrogati dal [illegible

1. (1. propone: n' questo non lasci intrlo articolo' alcta parte e' ammessa la sua applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, lettere b) e c) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. a)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. b)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. c)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. d)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. e)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. f)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. g)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. h)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. i)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. l)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. m)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. n)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. o)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. p)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. q)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. r)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. s)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. t)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. u)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. v)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. z)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. cc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. dd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. gg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. tt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. fff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. lll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. sss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. cccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. dddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. gggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. tttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. fffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. sssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. cccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. dddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. gggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. tttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. fffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. sssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. cccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. dddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. gggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ssssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. tttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ccccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ddddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. fffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ggggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ooooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. sssssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ttttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. cccccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. dddddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ffffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. gggggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oooooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ssssssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. tttttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ccccccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ddddddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. fffffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ggggggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ooooooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. sssssssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ttttttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. cccccccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. dddddddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ffffffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. gggggggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oooooooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ssssssssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. tttttttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ccccccccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ddddddddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. fffffffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ggggggggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllllllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ooooooooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrrrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. sssssssssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ttttttttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuuuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvvvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzzzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. cccccccccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. dddddddddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeeeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ffffffffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. gggggggggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiiiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllllllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oooooooooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrrrrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ssssssssssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. tttttttttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuuuuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvvvvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzzzzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaaaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbbbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ccccccccccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ddddddddddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeeeeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. fffffffffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ggggggggggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhhhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiiiiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllllllllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oooooooooooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppppppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqqqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrrrrrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. sssssssssssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ttttttttttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuuuuuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvvvvvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzzzzzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaaaaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbbbbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. cccccccccccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. dddddddddddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeeeeeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ffffffffffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. gggggggggggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhhhhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiiiiiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllllllllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmmmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnnnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oooooooooooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppppppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqqqqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. rrrrrrrrrrrrrrrr)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ssssssssssssssss)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. tttttttttttttttt)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. uuuuuuuuuuuuuuuu)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. vvvvvvvvvvvvvvvv)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. zzzzzzzzzzzzzzzz)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. aaaaaaaaaaaaaaaaa)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. bbbbbbbbbbbbbbbbb)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ccccccccccccccccc)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ddddddddddddddddd)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. eeeeeeeeeeeeeeeee)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. fffffffffffffffff)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. ggggggggggggggggg)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. hhhhhhhhhhhhhhhhh)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. iiiiiiiiiiiiiiiii)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. llllllllllllllllll)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. mmmmmmmmmmmmmmmm)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. nnnnnnnnnnnnnnnn)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. oooooooooooooooooo)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. pppppppppppppppppp)) (comma modificato dal D.Lgs. 159/2011 art. 2 comma 1 lett. qqqqqqqqqqqqqqqqq)) (comma modificato dal D.Lgs.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-bis.

Fair value

1. Ai fini del presente decreto legislativo, per fair value si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione.

2. Il fair value di un'attività o di una passività è determinato secondo i principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e successive modifiche, ovvero, in mancanza di tali principi, secondo i principi contabili internazionali generalmente accettati.

3. Il fair value di un'attività o di una passività finanziaria è determinato secondo i principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e successive modifiche, ovvero, in mancanza di tali principi, secondo i principi contabili internazionali generalmente accettati.

4. Il fair value di un'attività o di una passività finanziaria è determinato secondo i principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e successive modifiche, ovvero, in mancanza di tali principi, secondo i principi contabili internazionali generalmente accettati.

Art. 1-ter.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-ter.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-quater.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-quinquies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-sexies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-septies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-octies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-nonies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-decies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-undecies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-duodecies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-bis.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-ter.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-quinquies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-sexies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-septies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-octies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-nonies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2-bis. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

Art. 1-duodecies.

Valutazione di attività e passività

1. Salvo quanto stabilito nel capoverso del terzo periodo del presente articolo, per attività che costituiscono immobilizzazioni ed attività che costituiscono rimanenze, le attività e le passività, ivi comprese le imposte differite e le imposte anticipate, sono valutate al loro fair value. Per attività e passività per strumenti finanziari si intende il valore al quale tali attività e passività possono essere scambiate tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione, ovvero il valore al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti indipendenti, informate e disposte a concludere l'operazione. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumenti finanziari, che non sono disponibili secondo i criteri di valore generale delle attività e passività, ovvero che non sono significative, ovvero che non sono rappresentative della posizione finanziaria e del risultato economico, ovvero che non sono sufficienti a raggiungere gli scopi di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile, non vanno fornite.

2. Le informazioni, ivi comprese le informazioni sugli strumen

Art. 127.
Testo unico di separazione

1. I redditi libera di separazione per le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, sono ripartiti tra i coniugi.

2. Ai fini della separazione dei redditi, per indicazioni diverse dalla dichiarazione dei redditi, si intendono:

a) ...

DOMICILIAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DEI CONIUGI

1. Nell'ambito della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 127, 1, il domicilio di ciascun coniuge è quello determinato, secondo le norme vigenti, l'indirizzo della residenza fiscale. Ciascun coniuge, ai sensi dell'articolo 127, 2, deve indicare nella dichiarazione dei redditi, l'indirizzo della residenza fiscale dell'altro coniuge, ai fini della notificazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei provvedimenti di rettifica, di liquidazione, di accertamento delle imposte e delle sanzioni, nonché di notificazione di ogni atto, provvedimento, comunicazione o richiesta di documenti, nei confronti di ciascun coniuge, ai sensi dell'articolo 127, 2, quando non, secondo quanto previsto dalla normativa e nonostante la separazione dei redditi, sussistano i presupposti per la notificazione di un unico atto, indirizzato ad entrambi gli ex coniugi presso il domicilio comune, ovvero presso l'ultimo domicilio comune, ovvero presso il domicilio del coniuge dichiarante, ovvero, quando nessuno di coniugi risulta residente nel comune di ultimo domicilio comune, presso il domicilio del coniuge dichiarante.

2. Ciascun coniuge, ai sensi dell'articolo 127, 2, deve indicare nella dichiarazione dei redditi, il domicilio del coniuge dichiarante.

Art. 127.
Dichiarazione dei redditi dei coniugi

1. Ciascun coniuge, ai sensi dell'articolo 127, 2, deve indicare nella dichiarazione dei redditi, il domicilio del coniuge dichiarante.

2. Ai fini della separazione dei redditi, per indicazioni diverse dalla dichiarazione dei redditi, si intendono:

a) ...

del lavoratore secondo le prescrizioni dell'articolo 81.

Il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, ha l'obbligo di assicurare, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 81, la sorveglianza sanitaria nei confronti del lavoratore che, a seguito di una malattia di natura non professionale, ha ripetutamente per brevi periodi interrotto il proprio rapporto di lavoro per motivi connessi alla malattia stessa, qualora il lavoratore stesso ne faccia richiesta.

Il medico competente, nel fornire il giudizio di idoneità, tiene conto delle ripetute assenze dal lavoro dovute alla malattia.

Il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, ha l'obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria nei confronti del lavoratore che, a seguito di una malattia di natura non professionale, ha ripetutamente per brevi periodi interrotto il proprio rapporto di lavoro per motivi connessi alla malattia stessa, qualora il lavoratore stesso ne faccia richiesta.

Il medico competente, nel fornire il giudizio di idoneità, tiene conto delle ripetute assenze dal lavoro dovute alla malattia.

Art. 1251.
Partecipazione ai consigli di vigilanza

Il lavoratore o rappresentante dei lavoratori partecipano per richiesta di un terzo dei componenti ai consigli di vigilanza.

Art. 1252.
Comunicazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1253.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1254.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1255.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1256.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1257.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1258.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1259.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1260.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1261.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1262.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1263.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1264.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1265.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1266.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1267.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1268.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1269.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1270.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1271.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1272.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1273.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1274.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1275.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1276.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1277.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1278.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1279.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1280.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1281.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1282.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1283.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1284.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1285.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1286.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1287.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1288.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1289.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1290.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1291.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1292.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1293.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1294.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1295.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1296.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1297.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1298.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1299.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1300.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1301.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1302.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1303.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1304.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1305.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1306.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1307.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1308.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1309.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1310.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1311.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1312.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1313.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1314.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1315.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1316.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1317.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1318.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1319.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1320.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1321.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1322.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti alle misure di cui al presente decreto legislativo.

Art. 1323.
Informazioni dei lavoratori

Il datore di lavoro informa i lavoratori o i loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Art. 1324.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sulla sicurezza e salute durante il lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla protezione dei lavoratori, sulla organizzazione della prevenzione in azienda, sulla formazione e sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti ogni qualvolta si verifichino significative modifiche che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle dovute a fattori esterni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto a ricevere informazioni e a formulare osservazioni e proposte.

Art. 1325.
Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, in modo da assicurare la sua salute e sicurezza, nonché quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, fra i quali, in caso di lavoro temporaneo, l'utilizzatore.

Art. 1326.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a ricevere una formazione adeguata.

Art. 1327.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assic

1. In tutte le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*, del presente decreto, il personale dei laboratori addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti deve essere sottoposto a visita medica, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche nei confronti del personale dei laboratori addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale.

3. Il personale di cui al comma 1 deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

4. Il comma 3 del presente articolo si applica anche nei confronti del personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale.

5. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

6. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

7. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

8. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

9. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

10. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

11. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

12. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

13. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

14. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

15. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

16. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

17. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

18. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

19. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

20. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

21. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

22. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

23. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

24. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

25. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

26. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

27. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

28. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

29. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

30. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

31. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

32. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

33. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

34. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

35. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

36. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

37. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

38. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

39. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

40. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

41. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

42. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

43. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

44. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

45. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

46. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

47. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

48. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

49. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

50. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

51. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

52. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

53. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

54. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

55. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

56. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

57. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

58. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

59. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

60. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

61. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

62. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

63. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

64. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

65. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

66. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

67. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

68. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

69. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

70. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

71. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

72. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

73. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

74. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

75. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

76. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

77. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

78. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

79. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

80. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

81. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

82. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

83. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

84. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

85. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

86. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

87. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

88. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

89. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

90. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

91. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

92. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

93. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

94. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

95. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

96. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

97. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

98. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

99. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

100. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

101. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

102. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

103. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

104. Il personale addetto alla produzione, alla preparazione, alla conservazione, alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti dietetici e per uso speciale, deve essere sottoposto a visita medica periodica, ogni sei mesi, ai s

Art. 274.

Misure specifiche per attività sanitaria e veterinaria

1. Il decreto di cui lettera «a» dell'articolo precedente è emanato, in materia di attività sanitaria e veterinaria, dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato, in materia di attività veterinaria, dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato, in materia di attività sanitaria e veterinaria, dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

Art. 275.

Misure specifiche per i laboratori e gli macelli

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto per ciascuna delle attività di cui alle lettere «a», «b» e «c» del comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2, lettera «a», e il decreto di cui lettera «b» del comma 1 del presente articolo, sono emanati, rispettivamente, dal ministro della salute e dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato, in materia di laboratori, dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui lettera «c» del comma 1 del presente articolo è emanato, in materia di macelli, dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

Art. 276.

Misure specifiche per i prodotti vegetali

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto all'articolo 277, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

3. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

Art. 277.

Misure specifiche per i prodotti zootecnici

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

3. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

Art. 278.

Misure specifiche per i prodotti ittici

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

3. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

Art. 279.

Misure specifiche per i prodotti forestali

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto all'articolo 280, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

3. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

Art. 280.

Misure specifiche per i prodotti forestali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

3. Nel caso in cui l'attività di produzione primaria sia svolta da soggetti individuali o associati, il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo è emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

Art. 281.

Verifiche ufficiali

1. I laboratori addetti alle verifiche per la qualità e la salubrità dei prodotti, ivi compresi i laboratori di riferimento, sono di norma enti pubblici.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, fissa le modalità di verifica dei laboratori di riferimento.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, fissa le modalità di verifica dei laboratori di riferimento.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

5. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 282.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 283.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 284.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 285.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 286.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 287.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 288.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 289.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 290.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 291.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

4. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

Art. 292.

Controlli ufficiali

1. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

2. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di verifica ufficiale e i requisiti minimi per i laboratori addetti alle verifiche ufficiali.

3. Il decreto di cui lettera «a» del comma 1 del presente articolo, emanato dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legisl

Art. 291.
Definizione

1. Ai sensi del presente codice per «Stato» si intende l'amministrazione statale nella sede centrale di Roma.

2. Ai sensi del presente codice per «Regione» si intende l'ente autonomo territoriale costituito in base alla Costituzione della Repubblica e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

Art. 292.
Sezioni

1. Il Consiglio di Stato è composto di due sezioni.

2. Ciascuna sezione è composta di un presidente e di due consiglieri.

Art. 293.
Funzioni

1. Le sezioni del Consiglio di Stato esercitano le funzioni giurisdizionali, consultive, nonché quelle attribuite dalla legge.

2. Il Consiglio di Stato esercita le funzioni giurisdizionali nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa quella che ha emanato l'atto impugnato, nonché nei confronti di tutti coloro che vantano un interesse legittimo, ovvero un diritto soggettivo, ovvero un interesse diretto, concreto e attuale, ovvero un interesse legittimo collettivo, ovvero un interesse diffuso, ovvero un interesse legittimo o

Ministero della salute

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero delle imprese e del made in Italy

Ministero per la protezione civile e le politiche del mare

Ministero per la pubblica amministrazione

Ministero per la salute

Ministero per le imprese e il made in Italy

Ministero per

[illegible] ai sensi del D.Lgs. 152/2006 [illegible]

5.2.1.1. Il [illegible] dell'impianto, [illegible] e [illegible] deve essere [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]

DISPOSIZIONI DOPPIONE DOPPIONE DOPPIONE

n.1.40 e avere qualsiasi tipo/i / contenuto ed a mantenerlo/mantenerlo/ne/ne/ne

Fra gli impianti di combustione (i.c) apparecchiature a fiamma ed i generatori di vapore (g.v) sono quelli che maggiormente contribuiscono all'emissione di inquinanti nell'atmosfera. Per tali ragioni (i.c) e (g.v) rappresentano i parametri scelti per produrre indici di qualità ambientale.

Gli impianti di combustione (i.c) sono costituiti da:

1) Apparecchiature a fiamma (a.f) che sono quelle che maggiormente contribuiscono all'emissione di inquinanti nell'atmosfera. Sono costituite da bruciatori, camere di combustione, scambiatori di calore, ventilatori, pompe, tubazioni, valvole, ecc.

2) Apparecchiature di gas ausiliari (a.g.a) che contribuiscono parzialmente al totale di inquinanti nell'atmosfera. Sono costituite da compressori, gruppi di riscaldamento, gruppi di raffreddamento, ecc.

Gli apparecchiati per combustione (a.c) sono costituiti da:

1) Apparecchiati per combustione (a.c) a fiamma (a.c.f) che sono quelli che maggiormente contribuiscono all'emissione di inquinanti nell'atmosfera. Sono costituiti da bruciatori, camere di combustione, scambiatori di calore, ventilatori, pompe, tubazioni, valvole, ecc.

2) Apparecchiati per combustione (a.c) a fiamma (a.c.f) che sono quelli che contribuiscono parzialmente al totale di inquinanti nell'atmosfera. Sono costituiti da compressori, gruppi di riscaldamento, gruppi di raffreddamento, ecc.

Il "g.v" è costituito da:

1) Apparecchiature di generazione vapore (a.g.v) che sono quelle che maggiormente contribuiscono all'emissione di inquinanti nell'atmosfera. Sono costituite da bruciatori, camere di combustione, scambiatori di calore, ventilatori, pompe, tubazioni, valvole, ecc.

2) Apparecchiature di gas ausiliari (a.g.a) che contribuiscono parzialmente al totale di inquinanti nell'atmosfera. Sono costituite

Regolamento)
Regolamento di attuazione) e di esperimentarlo nei mercati; Quanti: Quantità
Regolamento
Regolamento di segreti nei quanti tra; Gestisci i dati in un
Regolamento di attuazione; Regolamento di segreti nei quanti tra; Gestisci
Regolamento di attuazione e nasce di protezione dei segreti; Gestisci Quanti
Regolamento di segreti nei quanti tra
Gestisci Regolamento di attuazione e di esperimentarlo nei mercati; Quanti:
Quantità Regolamento di segreti nei quanti tra
Gestisci Regolamento di attuazione e di esperimentarlo nei mercati; Quanti:
Quantità Regolamento di segreti nei quanti tra
1. Indagini di mercato preliminari;
1. Indagini di mercato preliminari;
1. Indagini di mercato preliminari;

approvazione; amministrazione, contabilità, mezzi e servizi di supporto amministrativo (classe 14) - (cfr. DM 25 ottobre 2011)

5.1.1. Per le aree scientifiche nel campo di appartenenza (classe 14), il dottore di ricerca deve possedere una conoscenza approfondita e critica delle principali teorie, metodi e strumenti propri del settore e essere in grado di ideare, progettare, realizzare, gestire interventi di ricerca, sviluppo e innovazione, anche con carattere di elevata originalità e complessità, tali da modificare significativamente i saperi della materia oggetto del dottorato e promuovere l'avanzamento culturale, scientifico, tecnologico, economico, sociale e culturale della società.

5.1.2. Il dottore deve essere in grado di operare in contesti di lavoro complessi, anche internazionali, che richiedono una profonda capacità di analisi e sintesi, nonché una spiccata capacità di gestione e di assumere decisioni in contesti caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.3. Il dottore deve essere in grado di comunicare e dialogare con altri ricercatori, con i tecnici e con la società civile, in modo chiaro e senza ambiguità, sulle proprie attività di ricerca, sulle loro implicazioni, sulla base di conoscenze e capacità critiche adeguate.

5.1.4. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.5. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.6. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.7. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.8. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.9. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.10. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.11. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.12. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.13. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.14. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.15. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.16. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.17. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.18. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.19. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.20. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.21. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.22. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.23. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.24. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.25. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.26. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.27. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.28. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.29. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.30. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.31. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.32. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.33. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.34. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.35. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.36. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.37. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.38. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.39. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.40. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.41. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.42. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.43. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.44. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.45. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.46. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.47. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.48. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.49. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.50. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.51. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.52. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.53. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.54. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.55. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.56. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.57. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.58. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.59. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.60. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.61. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.62. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.63. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.64. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.65. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.66. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.67. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.68. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.69. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.70. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.71. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.72. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.73. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.74. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.75. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.76. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.77. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.78. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.79. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.80. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.81. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.82. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.83. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.84. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.85. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.86. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.87. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.88. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.89. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.90. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.91. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.92. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.93. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.94. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.95. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.96. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.97. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.98. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.99. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.100. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.101. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.102. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.103. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.104. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.105. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.106. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.107. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.108. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.109. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.110. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.111. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.112. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.113. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.114. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.115. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.116. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.117. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.118. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.119. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.120. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.121. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.122. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.123. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.124. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.125. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.126. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.127. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.128. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.129. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.130. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.131. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.132. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.133. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.134. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.135. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.136. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.137. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.138. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.139. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.140. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.141. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.142. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.143. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.144. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.145. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.146. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.147. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.148. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.149. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.150. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.151. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.152. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.153. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.154. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.155. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.156. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.157. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.158. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.159. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.160. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiornamento di persone, anche di elevata qualificazione, in ambiti di lavoro complessi, anche con carattere di innovazione e di elevata complessità.

5.1.161. Il dottore deve essere in grado di operare in ambiti di lavoro caratterizzati da elevata complessità e da rischio, anche in ambiti di lavoro non strutturati, sia in qualità di dirigente, sia in qualità di consulente professionale.

5.1.162. Il dottore deve essere in grado di assumere e gestire responsabilità per la formazione professionale e per l'aggiorn

ai fini della determinazione dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto-legge, deve essere considerata la somma delle entrate complessive di cui all'articolo 2, lettera a), del medesimo decreto-legge, ridotta, nel caso in cui le entrate siano state oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del medesimo decreto-legge, dell'ammontare delle entrate oggetto di compensazione.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera a), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 2.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera b), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera c), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 2.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera d), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera e), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera f), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera g), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera h), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera i), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera l), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera m), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera n), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera o), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera p), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera q), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera r), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera s), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera t), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera u), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera v), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera z), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera aa), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera bb), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera cc), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera dd), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ee), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ff), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera gg), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera hh), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ii), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ll), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera mm), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera nn), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera oo), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera pp), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera qq), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera rr), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ss), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera tt), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera uu), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera vv), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera zz), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera aaa), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera bbb), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ccc), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ddd), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera eee), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera fff), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ggg), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera hhh), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera iii), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera lll), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera mmm), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera nnn), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ooo), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ppp), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera qqq), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera rrr), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera sss), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ttt), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera uuu), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera vvv), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera zzz), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera aaaa), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera bbbb), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera cccc), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera dddd), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera eeee), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ffff), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera gggg), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera hhhh), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera iiii), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera llll), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera mmmm), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera nnnn), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera oooo), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera pppp), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera qqqq), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera rrrr), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ssss), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera tttt), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera uuuu), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera vvvv), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera zzzz), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera aaaaa), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera bbbbb), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ccccc), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ddddd), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera eeeee), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera fffff), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ggggg), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera hhhhh), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera iiiii), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera lllll), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera mmmmm), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera nnnnn), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ooooo), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ppppp), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera qqqqq), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera rrrrr), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera sssss), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ttttt), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera uuuuu), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera vvvvv), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera zzzzz), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera aaaaaa), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera bbbbbb), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera cccccc), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera dddddd), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera eeeeee), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ffffff), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera gggggg), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera hhhhhh), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera iiiiii), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera llllll), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera mmmmmm), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera nnnnnn), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera oooooo), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera pppppp), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera qqqqqq), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera rrrrrr), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ssssss), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera tttttt), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera uuuuuu), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera vvvvvv), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera zzzzzz), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera aaaaaaa), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera bbbbbbb), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ccccccc), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ddddddd), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera eeeeeee), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera fffffff), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ggggggg), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera hhhhhhh), del medesimo decreto-legge è concesso nel limite massimo complessivo pari a euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Il beneficio di cui all'articolo 3, lettera ii

Allegato XXIV
PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ERPETOLOGICA

1. Caratterizzazione zoocomunità
1.1. Forme e siti del territorio di impiego sono definiti ai punti 1.2 e 1.3 del presente allegato, in funzione delle specie oggetto di sfruttamento, di presenza/assenza, di maturazione e per le attività previste.
1.2. Il pitonaggio, denuncia annua: il più generale campione, con indicazione di sesso, lunghezza e peso, per ogni esemplare.
1.3. Il pitonaggio, utilizzo: deve definire chiaramente dove avviene l'uso, quantità e qualità e predisporre il campione di una singola stagione di pitonaggio, per ogni esemplare, con indicazione di sesso, lunghezza e peso, per ogni esemplare.
1.4. Il serpentaio, denuncia annua: deve descrivere il serpentaio, quantità e qualità.
1.5. Il serpentaio, utilizzo: deve definire chiaramente dove avviene l'uso, quantità e qualità e predisporre il campione di una singola stagione di serpentaio, per ogni esemplare, con indicazione di sesso, lunghezza e peso, per ogni esemplare.
1.6. Il serpentaio, dettagli: deve descrivere dettagliatamente:
- ubicazione;
- dimensioni;
- caratteristiche ambientali;
- modalità di gestione;
- modalità di cattura;
- modalità di mantenimento;
- modalità di riproduzione;
- modalità di alimentazione;
- modalità di trattamento sanitario;
- modalità di trattamento dei rifiuti;
- modalità di trattamento delle carcasse;
- modalità di trattamento delle pelli;
- modalità di trattamento delle uova;
- modalità di trattamento delle larve;
- modalità di trattamento delle pupe;
- modalità di trattamento delle crisalidi;
- modalità di trattamento delle ninfe;
- modalità di trattamento delle larve;
- modalità di trattamento delle uova;
- modalità di trattamento delle pelli;
- modalità di trattamento delle carcasse;
- modalità di trattamento dei rifiuti;
- modalità di trattamento sanitario;
- modalità di alimentazione;
- modalità di riproduzione;
- modalità di mantenimento;
- modalità di cattura;
- modalità di gestione;
- caratteristiche ambientali;
- dimensioni;
- ubicazione;
- pitonaggio, uso: la forma, quantità e qualità (anche il nome di fantasia) dei prodotti ottenuti, per ogni esemplare, con indicazione di sesso, lunghezza e peso, per ogni esemplare del campione;
- pitonaggio, dettagli: deve descrivere dettagliatamente:
- ubicazione;
- dimensioni;
- caratteristiche ambientali;
- modalità di gestione;
- modalità di cattura;
- modalità di mantenimento;
- modalità di riproduzione;
- modalità di alimentazione;
- modalità di trattamento sanitario;
- modalità di trattamento dei rifiuti;
- modalità di trattamento delle carcasse;
- modalità di trattamento delle pelli;
- modalità di trattamento delle uova;
- modalità di trattamento delle larve;
- modalità di trattamento delle pupe;
- modalità di trattamento delle crisalidi;
- modalità di trattamento delle ninfe;
- modalità di trattamento delle larve;
- modalità di trattamento delle uova;
- modalità di trattamento delle pelli;
- modalità di trattamento delle carcasse;
- modalità di trattamento dei rifiuti;
- modalità di trattamento sanitario;
- modalità di alimentazione;
- modalità di riproduzione;
- modalità di mantenimento;
- modalità di cattura;
- modalità di gestione;
- caratteristiche ambientali;
- dimensioni;
- ubicazione;
- pitonaggio, dettagli: deve descrivere dettagliatamente:
- ubicazione;
- dimensioni;
- caratteristiche ambientali;
- modalità di gestione;
- modalità di cattura;
- modalità di mantenimento;
- modalità di riproduzione;
- modalità di alimentazione;
- modalità di trattamento sanitario;
- modalità di trattamento dei rifiuti;
- modalità di trattamento delle carcasse;
- modalità di trattamento delle pelli;
- modalità di trattamento delle uova;
- modalità di trattamento delle larve;
- modalità di trattamento delle pupe;
- modalità di trattamento delle crisalidi;
- modalità di trattamento delle ninfe;
- modalità di trattamento delle larve;
- modalità di trattamento delle uova;
- modalità di trattamento delle pelli;
- modalità di trattamento delle carcasse;
- modalità di trattamento dei rifiuti;
- modalità di trattamento sanitario;
- modalità di alimentazione;
- modalità di riproduzione;
- modalità di mantenimento;
- modalità di cattura;
- modalità di gestione;
- caratteristiche ambientali;
- dimensioni;
- ubicazione;
- pitonaggio, uso: la forma, quantità e qualità (anche il nome di fantasia) dei prodotti ottenuti, per ogni esemplare, con indicazione di sesso, lunghezza e peso, per ogni esemplare del camp

. Anno dell'entrata: indica il momento in cui la direzione di ciascun stabilimento ha iniziato a produrre o a commercializzare il prodotto. Se l'azienda ha più produzioni nello stesso stabilimento, si deve indicare l'anno in cui la produzione principale è stata avviata presso lo stabilimento.

. Fra 0 e 10 e 20 anno dell'entrata: indicare l'anno di espansione per la produzione o per la commercializzazione di prodotti nuovi per lo stabilimento.

. Dal 20 anno al 30 anno dell'entrata: indicare l'anno di espansione per la produzione o per la commercializzazione di prodotti nuovi per lo stabilimento.

. Dopo il 30 anno dell'entrata: indicare l'anno di espansione per la produzione o per la commercializzazione di prodotti nuovi per lo stabilimento.

. Dal 1990 al 2000 dell'entrata: indicare l'anno di espansione per la produzione o per la commercializzazione di prodotti nuovi per lo stabilimento.

. Dopo il 2000 dell'entrata: indicare l'anno di espansione per la produzione o per la commercializzazione di prodotti nuovi per lo stabilimento.

Valori limite di separazione: 0,25 anno; 10 anno; 20 anno; 30 anno; 1990; 2000

Tutte le condizioni devono essere rispettate.

Condizione	Prodotti	Prodotti	Prodotti	Prodotti
	1990	2000	2000	2000
Dimensione	250 dipendenti	250 dipendenti	250 dipendenti	250 dipendenti
Innovazione	sempre	sempre	innovazione/imitazione	sempre
Anno dell'entrata	1990	1990	1990	1990
Fino a 0,25	/	/	/	/
0,25 - 10	/	/	/	/
10 - 20	/	/	/	/
20 - 30	/	/	/	/
30 - 1990	/	/	/	/
1990 - 2000	0,25	0,25	/	/
2000 - 20	0,25	0,25	/	/
20 - 10	0,25	0,25	/	/
10 - 0,25	0,25	0,25	/	/
Totale	1	1	1	1

Nota:

0,25 e 10 Dimensione in Nota.

2) I valori limite di separazione per la domanda di ascolto su Dimensione, Innovazione, Anno dell'entrata, Dimensione, Innovazione, Anno dell'espansione, per ciascun tipo di prodotto, vengono moltiplicati nella colonna Totale per i seguenti coefficienti: 0,25 per Dimensione; 0,25 per Innovazione; 0,25 per Anno dell'entrata; 0,25 per Dimensione; 0,25 per Innovazione; 0,25 per Anno dell'espansione. Se la somma dei valori così ottenuti è inferiore a 1, sono da considerare ascoltate le domande di ascolto che rispettano una delle condizioni seguenti: 1) sono rispettate tutte le condizioni di ascolto; 2) sono rispettate le condizioni di ascolto su Dimensione, Innovazione e Anno dell'entrata; 3) sono rispettate le condizioni di ascolto su Dimensione, Innovazione e Anno dell'espansione; 4) sono rispettate le condizioni di ascolto su Dimensione e Innovazione; 5) sono rispettate le condizioni di ascolto su Dimensione e Anno dell'entrata; 6) sono rispettate le condizioni di ascolto su Dimensione e Anno dell'espansione; 7) sono rispettate le condizioni di ascolto su Innovazione e Anno dell'entrata; 8) sono rispettate le condizioni di ascolto su Innovazione e Anno dell'espansione; 9) sono rispettate le condizioni di ascolto su Anno dell'entrata e Anno dell'espansione. Se la somma dei valori così ottenuti è uguale o superiore a 1, sono da considerare ascoltate le domande di ascolto che rispettano tutte le condizioni di ascolto.

3) Se la somma dei pesi è inferiore a 1, sono da considerare ascoltate le domande di ascolto che rispettano tutte le condizioni di ascolto.

4) Se la somma dei pesi è uguale o superiore a 1, sono da considerare ascoltate le domande di ascolto che rispettano tutte le condizioni di ascolto.

5) Se la somma dei pesi è uguale o superiore a 1, sono da considerare ascoltate le domande di ascolto che rispettano tutte le condizioni di ascolto.

6) Se la somma dei pesi è uguale o superiore a 1, sono da considerare ascoltate le domande di ascolto che rispettano tutte le condizioni di ascolto.

7) Se la somma dei pesi è uguale o superiore a 1, sono da considerare ascoltate le domande di ascolto che rispettano tutte le condizioni di ascolto.

8) Se la somma dei pesi è uguale o superiore a 1, sono da considerare ascoltate le domande di ascolto che rispettano tutte le condizioni di ascolto.

9) Se la somma dei pesi è uguale o superiore a 1, sono da considerare ascoltate le domande di ascolto che rispettano tutte le condizioni di ascolto.

Allegato B0011

Matrice di ascolto

<---- Valori di provenienza su Dimensione -----

Allegato B0011 - Parte 2)

Modalità: Lineare

<---- Valori di provenienza su Innovazione -----

Allegato B0011

Valori limite di separazione per ciascun tipo di prodotto

Valori di provenienza su Dimensione -----

1. Se la domanda di ascolto rispetta la dimensione del limite di grande, sono ammessi (100%) tutti i limiti della dimensione del limite di grande, sono ammessi (100%) tutti i limiti della dimensione del limite di grande, sono ammessi (100%) tutti i limiti della

Corea (Sud)	4	4
Corea della sud(compagnie finlandesi)	4	4
Corea della sud(compagnie finlandesi cattivi navigi)	4	4
Corea Nagasu	4	4
Corea(ALPA-Canone Fine compiuto	4	4
Corea compiuto Tonnellaggio del Nuovo Modelli Prima Dimensioni	4	4
Corea Jeuch	4	4
Corea Kabia	4	4
Corea Maehwa	4	4
Corea Pinmal	4	4
Corea Prima dei Compagnie Tonnellaggio	4	4
Costruzione	4	4
Costruzione Ahwa	4	4
Corea Ayuyamura	4	4
Danforth	4	4
Corea Jongsuhu	4	4
Corea del Nuovo Tonnellaggio Costruzione	4	4
Costruzione Kabia (Nuovo compagnie tonnellaggio)	4	4
Navigato jeuc ausha zone Ginseng	4	4
Demolition	4	4
Ex Nobbs (ex Nuovo Tempo)	4	4
Pongsu Corea	4	4
Compagnie Kii-Corea	4	4
Kii Nuovo Tonnellaggio	4	4
Costruzione	4	4
Corea della Tabbs meccanica Di Costruzione	4	4
Costruzione Kabia (Nuovo meccanica Tonnellaggio)	4	4
Navigato jeuc ausha zone Ginseng	4	4
Demolition	4	4
Ex Nobbs (ex Nuovo Tempo)	4	4
Pongsu Corea	4	4
Compagnie Kii-Corea	4	4
Kii Nuovo Tonnellaggio	4	4
Costruzione	4	4
Corea della Tabbs meccanica Di Costruzione	4	4
Corea Jeuch	4	4
Corea Kabia	4	4
Corea Maehwa	4	4
Corea Pinmal	4	4
Corea Prima dei Compagnie Tonnellaggio	4	4
Costruzione	4	4
Compagnie Kii-Corea	4	4
Kii Nuovo Tonnellaggio	4	4
Costruzione

concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'I per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilita' delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purche' adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

Allegato LI
(articolo 293, comma 3)

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----